

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 30 REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

**Il Segretario generale**

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) si applica a decorrere dal 25 maggio 2018;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/679 sopra citato e, in particolare, l'articolo 30, rubricato "Registri delle attività di trattamento" che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il titolare del trattamento nelle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti di tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, un registro per il trattamento che "*possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10*";
- le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" adottate il 13 dicembre 2016 nella versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017 del Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;

Ritenuto necessario, in adempimento delle disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679, istituire il Registro delle attività di trattamento che includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, e i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del medesimo Regolamento;

Sentito il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 22 marzo 2018;

**DETERMINA**

1. è istituito, per le motivazioni esplicite in premessa, il Registro delle attività di trattamento che includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento.
2. Il Registro è tenuto dal Responsabile della Protezione dei dati in formato elettronico non editabile e conservato nella intra-net aziendale accessibile agli organi di vertice e ai dirigenti dell'Autorità.
3. Il Registro è revisionato periodicamente anche su impulso del Responsabile della protezione dei dati.
4. Il Registro, a richiesta, è messo a disposizione dell'autorità di controllo.

Torino, 25 maggio 2018

Il Segretario generale

Guido Impronta